

Il Presidente della Sezione Civile
della Corte d'Appello di L'Aquila

considerato che la recrudescenza del contagio da COVID 19, da cui è interessata anche la regione Abruzzo, consiglia di ridurre al minimo gli spostamenti ed i contatti interpersonali;

letta la risoluzione adottata il 24\7\2020 dal Consiglio degli Ordini forensi d'Abruzzo, che consiglia di privilegiare, quando possibile, la forma della trattazione scritta dell'udienza, in applicazione dell'art. 221, comma 4, della l. 77\2020, di conversione del d.l. 34\2020;

visto il ruolo dell'udienza civile a cognizione ordinaria del 15\12\2020, e considerato che risulta composto da un numero di cause fissate per la precisazione delle conclusioni che eccede quelle che potranno ragionevolmente essere prese in decisione, per cui è opportuno rinviare sin d'ora quelle in sovrannumero,

DISPONE

che l'udienza del 15\12\2020 si tenga in forma scritta, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. 28\2020, convertito nella l. 27\2020, dell'art. 221, comma 4, del d.l. 34\2020, convertito nella l. 77\2020, e dell'art. 1, comma 3, del d.l. 125\2020.

Più in particolare, saranno trattate le istanze di sospensione, le cause fissate in prima udienza, quelle camerale, e quelle rinviate al 15\12\2020 ai sensi degli artt. 281 sexies, 309 e 348 c.p.c.

Le cause che sono invece fissate per la precisazione delle conclusioni, saranno trattate se hanno un numero d'iscrizione a ruolo inferiore a 1.600\2017; le altre cause iscritte nel 2017 sono rinviate al 2\2\2021; mentre quelle iscritte nel 2018 sono rinviate al 15\6\2021.

Le cause n. 26 e 1601\2018, di cui è relatore il Consigliere Del Bono, sono rinviate all'8\6\2021, posto che quel Giudice non tiene udienza il 15\12\2020.

Al Giudice Ausiliario avv. Penzavalli vengono assegnate le cause n. 1309, 1314 e 1316\2017, del ruolo Ciofani.

La Cancelleria provvederà a pubblicare il presente decreto sul sito web della Corte, a comunicarlo al più presto ai difensori delle parti costituite, ed ad inserire nel registro informatico dei procedimenti l'annotazione "trattazione scritta";

ciascuna parte potrà depositare, con modalità telematica, almeno 5 giorni prima dell'udienza, succinte "note di trattazione scritta", contenenti esclusivamente richieste e conclusioni; potranno inoltre essere allegati nuovi documenti, di cui sia stata impossibile la produzione tempestiva;

il mancato deposito delle "note" verrà equiparato, ai fini degli artt. 181, 309 e 348 c.p.c., alla mancata partecipazione all'udienza;


la Cancelleria provvederà ad accettare al più presto, e comunque prima dell'udienza, i depositi telematici;

il collegio, su impulso del relatore, delibererà in camera di consiglio che si terrà "da remoto", mediante l'utilizzazione degli applicativi messi a disposizione dalla DGSIA; il provvedimento sarà comunicato ai difensori con modalità telematica; i termini per gli eventuali adempimenti richiesti dal Collegio decorreranno dalla data di comunicazione della relativa ordinanza.

Si comunichi.

L'Aquila, 19\11\2020.

IL PRESIDENTE



COMUNICATO AUE PARTI
23/11/2020